

SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XVII LEGISLATURA ———

Giovedì 23 marzo 2017

791^a e 792^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale - *Relatori* CUCCA e MANCUSO (*Relazione orale*) **(2705)**

II. Discussione dei disegni di legge:

MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena **(624)**

- Maria MUSSINI ed altri. - Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. **(895)**

- Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena **(1020)**

- BUEMI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato **(2160)**

- Paolo ROMANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano **(2163)**

- Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa **(2175)**

- MARCUCCI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori **(2178)**

- Loredana DE PETRIS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa **(2187)**

- GIROTTO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza **(2196)**

- LUCIDI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la

Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia **(2197)**

- TOSATO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario **(2202)**

- Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia **(2547)**

- MOLINARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca **(2591)**

- BARANI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori **(Doc. XXII n. 30)**

- CAPPELLETTI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob **(Doc. XXII n. 37)**

- *Relatore* MARINO Mauro Maria (*Relazione orale*)

alle ore 16

Interpellanza e interrogazioni (*testi allegati*)

INTERROGAZIONE SULLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA LA LIBERA PROFESSIONE NELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI

(3-03071) (28 luglio 2016)

SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta alle interroganti:

il 20 luglio 2016, diversi dipendenti del presidio ospedaliero "Cardinal Massaia" di Asti, afferente all'azienda sanitaria locale di Asti, sarebbero stati oggetto di provvedimenti cautelari domiciliari, nonché di decreti di perquisizione locale e personale, emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, successivamente alla chiusura delle indagini effettuate dai Nuclei antisofisticazione e sanità dei Carabinieri, avviate, come si evince da diversi articoli di stampa locale, su impulso della direzione generale dell'ASL di Asti, nella persona del direttore generale, dottoressa Ida Grossi, e relative a presunti abusi di diversa natura, perpetrati nell'ambito dell'esercizio delle attività libero professionali intramurarie;

considerato che:

l'Asl di Asti, come, peraltro, desumibile dal sito *web* della stessa, tiene a puntualizzare che "nell'anno 2014 ha proceduto ad una completa riorganizzazione dell'attività libero professionale intramuraria al fine di migliorarne la funzionalità, di adeguarla alle nuove normative, di renderla più trasparente per la cittadinanza e di finalizzarla, per quanto possibile, anche alla riduzione delle liste di attesa istituzionali". Ancora, sul medesimo sito viene statuito che "è vietato il pagamento in contanti ai sanitari (...) Il pagamento di tutte le prestazioni deve avvenire mediante sistemi che assicurino la tracciabilità di qualsiasi importo corrisposto dal paziente";

orbene, tali affermazioni susciterebbero, a parere degli interroganti, legittime perplessità ed assumerebbero, inoltre, particolare rilevanza, alla luce della considerazione che i reati addebitati interesserebbero, tra l'altro, la sottrazione dai locali dell'ospedale, sia di materiale sanitario, sia di strumentazione varia, la cui quantificazione monetaria non sembrerebbe essere ancora nota, nonché di ingenti somme di denaro indebitamente prelevate ed incassate *brevi manu* a pagamento delle prestazioni erogate;

considerato inoltre che:

le vigenti norme sull'esercizio della libera professione, ed in particolare la legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 1, comma 4, paragrafo *a-bis*) impone che venga predisposta ed attivata, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, apposita "(...) infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell'azienda sanitaria e del professionista, prevede, con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico";

ancora, tale norma, all'art. 1, comma 4, è intesa a disincentivare l'uso di spazi ambulatoriali proprie da parte dei medici, a favore degli spazi ospedalieri, anche al fine di migliorare il livello dei controlli a carico delle strutture addette delle aziende sanitarie. Ed invero, un'autorizzazione in tal senso si ammette unicamente nei casi di evidente e ben documentata carenza di spazi aziendali intramurari, come disciplinato dall'1, comma 4, paragrafo *a-bis*): "(...) Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *a-bis*) del presente comma, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza (...)",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se intenda esercitare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, alcuna azione volta ad appurare se e a quali controlli ed evidenze siano stati sottoposti i sistemi di gestione della libera professione intramuraria, adottati dalle aziende sanitarie italiane, con particolare riguardo all'Asl di Asti, in merito alla effettiva applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni, affinché sia garantita l'effettiva affidabilità

del processo di lavoro e si consenta di prevenire l'insorgere di fattispecie criminose, quali quelle contestate nei fatti in premessa;

quali iniziative intenda intraprendere, anche mediante i collegati organismi regionali e locali, affinché sia assicurato il rispetto di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 1 della già citata legge n. 120 del 2007.

INTERPELLANZA SULLE COMPETENZE DEI GIUDICI ONORARI

(2-00247) (12 febbraio 2015)

GINETTI, SOLLO, LAI, PEZZOPANE, FAVERO, FASIOLO, LUCHERINI, ASTORRE, ALBANO, LO GIUDICE, FILIPPIN - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la magistratura onoraria trae origine dal disposto dell'art. 106, comma secondo, della Costituzione, che stabilisce che "La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli";

il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1941, n. 28, recante "Ordinamento giudiziario", tuttora vigente, prevede varie figure di magistrato onorario;

secondo le originarie previsioni il magistrato onorario è un membro dell'ordine giudiziario che svolge le funzioni tipiche del giudice o del pubblico ministero mentre l'aggettivo "onorario" sta ad indicare che svolge le proprie funzioni in maniera non professionale, poiché di regola esercita la giurisdizione per un lasso di tempo determinato senza ricevere una retribuzione, ma solo un'indennità per l'attività svolta;

con la riforma attuata con il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, denominata "del giudice unico", sono state istituite due nuove figure: il giudice onorario di tribunale ed il vice procuratore onorario;

la disciplina è stata poi integrata da appositi provvedimenti del Ministero (ad esempio il decreto ministeriale 26 settembre 2007, "Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari" e il decreto ministeriale 26 settembre 2007, "Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale");

il giudice onorario di tribunale (GOT) ha competenza in materia civile e penale in tutti i casi in cui la competenza è monocratica, salvo per i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, ovvero di un unico giudice secondo le norme dei codici di rito; la durata in carica è di 3 anni rinnovabili per un ulteriore triennio e attualmente il loro numero è di circa 3.700 unità;

l'art. 71 dell'ordinamento giudiziario stabilisce che alle procure della Repubblica presso il tribunale ordinario possano essere addetti magistrati

onorari per l'espletamento delle funzioni che sono elencate nel successivo art. 72 nonché delle altre funzioni loro attribuite dalla legge;

il vice procuratore onorario (VPO) è un magistrato inquirente che rappresenta il pubblico ministero in veste di accusa in giudizio in tutte le cause penali di competenza del tribunale in composizione monocratica, e del giudice di pace, nonché nelle cause civili in cui la legge ne impone la presenza (ad esempio nei procedimenti per interdizione);

i GOT ed i VPO a causa della necessità ed emergenza che caratterizza l'organizzazione giudiziaria sono divenuti affidatari in maniera stabile e continuativa della gestione diretta di interi ruoli di cause ponendosi in una posizione collaterale, ma subordinata, rispetto all'opera dei magistrati togati;

valutato che dalla natura temporanea dell'incarico, originariamente prevista per la magistratura onoraria, consegue la mancanza di ogni forma assicurativa e previdenziale;

considerato che il servizio giustizia è essenziale per un moderno Stato di diritto e l'attuale complessità della vita socioeconomica obbliga ad adeguare le strutture giudiziarie e la sua organizzazione alle crescenti esigenze del Paese;

considerato, inoltre, che è opportuno dare continuità al servizio della giustizia ed al tempo stesso valorizzare le competenze nonché la produttività ed efficienza dimostrate da tutti i giudici onorari nella gestione dei procedimenti a loro affidati, che costituiscono il 60 per cento del contenzioso totale;

considerato, ancora, che il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 riconosce la rilevanza della funzione della magistratura onoraria inserendola nell'assetto organizzativo del cosiddetto ufficio del processo ed in particolare l'articolo 50 testualmente stabilisce che: "Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-*ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12";

considerato, infine, che una riforma organica della disciplina ordinamentale della magistratura onoraria, che negli anni è andata acquisendo quote sempre più rilevanti di giurisdizione, è necessaria ed attesa da anni, per fornire razionali criteri sistematici e per superare la diffusa e generale

situazione di precarietà, sia per la condizione personale e professionale degli stessi magistrati onorari che per la programmazione e gestione dell'attività giudiziaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di ridefinire le competenze della magistratura onoraria in settori specialistici di minore complessità o allarme sociale;

se intenda promuovere la stabilizzazione dei giudici onorari nei ruoli della magistratura ordinaria estendendo le disposizioni di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, come integrate dalla legge 26 luglio 1984, n. 417, ovvero disporre la reiterazione degli incarichi temporanei dei giudici onorari attualmente in servizio sino al raggiungimento dell'età massima prevista, previa conferma di idoneità ad ogni scadenza da parte del Consiglio superiore della magistratura;

quali iniziative intenda assumere per giungere ad uno statuto unico della magistratura onoraria avente disciplina omogenea rispetto all'accesso, alla formazione, al sistema disciplinare;

se ritenga di rivedere le regole che presiedono alla determinazione dei compensi e riconoscere agevolazioni di natura previdenziale coerenti con il carattere onorario e temporaneo della funzione nonché l'estensione, nelle forme compatibili, della tutela delle lavoratrici madri di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

INTERROGAZIONE SULLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

(3-03376) (10 gennaio 2017)

ANGIONI - *Al Ministro per lo sport* - Premesso che:

il CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) con delibera n. 1566 del 20 dicembre 2016 ha elencato le discipline sportive che continueranno ad essere iscritte al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche e a godere, quindi, delle agevolazioni fiscali (decommercializzazione dei proventi ed esenzione dei compensi *ex art. 67*, comma 1, lett. *m*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni e integrazioni per gli sportivi dilettanti);

la delibera esclude dal registro nazionale una serie di discipline, quali ad esempio *pilates*, *yoga* e tutta la cosiddetta area benessere, che dal 1° marzo 2017 non saranno più considerate sportive;

considerato che la delibera rischia di provocare la chiusura di migliaia di associazioni e società che svolgono, nel nostro Paese, attività che dal 1° marzo 2017 non più considerate "sportive",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga possibile un intervento presso il CONI, al fine di una rivalutazione della delibera n. 1566 del 20 dicembre 2016 per scongiurare la chiusura, almeno parziale, di migliaia di società che svolgono attività non considerate più "sportive" a decorrere dal 1° marzo 2017.

INTERROGAZIONE SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL CODICE SPORTIVO E DI COMPORTAMENTO DEL CONI DA PARTE DELLA FITARCO

(3-03523) (23 febbraio 2017)

BLUNDO, BULGARELLI, CAPPELLETTI, GIROTTO, PUGLIA, BERTOROTTA, GIARRUSSO - *Al Ministro per lo sport* - Premesso che:

la Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO) nasce nel 1961. Viene ammessa nel Coni come "aderente" nel 1973 per poi divenire a tutti gli effetti una federazione nell'ambito del Comitato olimpico nazionale. Attualmente, dal punto di vista organizzativo, si sviluppa sul territorio mediante comitati regionali e provinciali;

l'articolo 1 del codice di comportamento sportivo del Coni dispone che «i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal Coni e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente codice». Inoltre, all'articolo 11 si afferma che «al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del Coni, sono automaticamente sospesi in via cautelare i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A"», comprendente anche lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo di *internet*, «o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale»;

considerato che in Emilia-Romagna, la FITARCO è attualmente composta da 52 comitati. G.C. è stato il presidente della sezione regionale fino al dicembre 2014, quando presentò le dimissioni a seguito di un procedimento penale per pedopornografia che lo vedeva coinvolto. Nonostante l'inizio dell'indagine nel 2009, la prima condanna nel 2014 e addirittura quella definitiva del febbraio 2015, solo nel giugno 2016 la FITARCO ha allontanato G.C., dopo numerose segnalazioni fatte da tesserati e tesserate, presentate anche al Coni e sistematicamente ignorate. Nonostante la condanna definitiva inoltre, secondo quanto risulta agli interroganti, la FITARCO ha continuato ad assegnargli incarichi organizzativi nazionali e internazionali di qualsiasi tipo, quali il Challenge di Rimini e i campionati italiani nel febbraio 2015 e febbraio 2016 ovvero a nominarlo presidente regionale dell'associazione "Arco senza Barriere", rivolta ai portatori di

handicap, in palese violazione dei citati articoli del codice di comportamento sportivo del Coni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga urgente approfondire le ragioni che hanno indotto la FITARCO a radiare G. C. solo nel giugno 2016, molto tempo dopo la condanna in primo grado per pedopornografia, maturata nel dicembre 2014, violando palesemente quanto sancito nel codice di comportamento del Coni;

se non ritenga altresì opportuno sospendere dall'incarico il gruppo dirigente attuale e precedente della sezione Emilia-Romagna per non aver tempestivamente dato applicazione all'articolo 11 del codice di comportamento sportivo del Coni.

**INTERROGAZIONE SUL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
TRA L'ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT (AICS) E
L'ANDDOS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI DA ORIENTAMENTO SESSUALE)**

(3-03600) (21 marzo 2017) (Già 4-07066) (23 febbraio 2017)

GASPARRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per lo sport*
- Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in seguito alla vicenda che ha coinvolto l'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) per i finanziamenti elargiti all'Anddos (Associazione nazionale contro le discriminazioni da orientamento sessuale), si apprende dagli organi di stampa che alcuni dei circoli sotto accusa per pratiche di prostituzione omosessuale risultano associati anche all'Aics (Associazione italiana cultura e sport), ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni;

il presidente dell'Aics, Bruno Molea, avrebbe dichiarato che tra l'Aics e l'Anddos esiste un protocollo d'intesa e che quest'ultima, non essendo una società sportiva, non rientra tra quelle iscritte al registro delle attività sportive del Coni. E soprattutto che non riceve contributi dal Coni attraverso l'Aics,

si chiede di sapere:

quale sia il reale rapporto di collaborazione tra Aics e Anddos;

se corrisponda al vero che, in tutti gli anni di affiliazione, l'Anddos non abbia mai ricevuto contributi destinati alle società sportive;

se non si ritenga di intervenire per risolvere un evidente problema di compatibilità tra un'associazione di promozione sportiva e associazioni iscritte al registro delle società sportive, all'interno delle quali si praticano attività, a giudizio dell'interrogante probabilmente, illegali;

se non si ritenga, qualora emergano ulteriori elementi di imbarazzo per il Coni, di attivarsi al fine di sospendere il riconoscimento e i relativi contributi statali.

